

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 913 del 20 luglio 2015

ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A. Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano (VI) - Comune di localizzazione: Arzignano (VI); Comuni interessati: Montecchio Maggiore e Montorso Vicentino (VI). Giudizio favorevole di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 26 marzo 1999 n. 10, come disposto dalla DGR n. 575 del 3 maggio 2013. Contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizza l'intervento e rilascia l'autorizzazione paesaggistica per il progetto dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano (VI) presentato dalla società Acque del Chiampo S.p.A..

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza acquisita con prot. n. 298181 del 11/07/2014;

Parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 14713 del 08/09/2014;

Parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 525 del 03/06/2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 11/07/2014 la società Acque del Chiampo S.p.A., con sede legale in Arzignano (VI), 36071, Via Ferraretta n. 20, C.F. 81000070243 e P. IVA 02728750247, ha presentato domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale e contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 575/13), per il progetto relativo ai "*Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano (VI)*", acquisita con prot. n. 298181 del 11/07/2014.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso il Dipartimento Ambiente - Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto il progetto definitivo ed il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, provvedendo a pubblicare in data 13/07/2014 sul quotidiano "*Il Corriere del Veneto*", l'annuncio di avvenuto deposito della documentazione presso la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza, ed i Comuni di Arzignano, Montecchio Maggiore e Montorso Vicentino.

In data 14/07/2014 presso la Sala Conferenze della società Acque del Chiampo S.p.A il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99, secondo le modalità concordate con la Provincia di Vicenza.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 316117 del 24/07/2015, la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA - ha comunicato l'avvio del procedimento.

In data 26/08/2014 con prot. n. 358013 è stata acquisita l'osservazione formulata dal Comune di Montecchio Maggiore con nota del 25/08/2014.

Nella seduta del 10/09/2014 il progetto in oggetto è stato presentato alla Commissione Regionale VIA ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame del progetto.

Il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto, preceduto da un incontro tecnico, in data 10/10/2014.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 03/12/2014 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Sulla base della valutazioni effettuate dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 28/01/2015, con nota prot. n. 66373 del 16/02/2015, sono stati richiesti, ai sensi del comma 3 dell' art. 26 del D.Lgs. 152/06, chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione depositata.

In data 09/03/2015 il proponente ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, acquisita con nota prot. n. 101643 del 09/03/2015.

In data 28/05/2015 con prot. n. 223484 il proponente ha trasmesso ulteriore documentazione di chiarificazione in merito ad aspetti tecnici emersi durante gli incontri istruttori.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:

- in data 25/07/2014 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 316193, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) al fine di acquisire un parere in merito, la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale;
- la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 335838 del 06/08/2014 ha riconosciuto la sussistenza delle fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'Allegato A alla DGR 3173/2006.

Con riferimento alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento:

- essendo l'area oggetto dell'intervento parzialmente ricadente all'interno della fascia degli ambiti di tutela disposta dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il proponente, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha provveduto a trasmettere la documentazione progettuale, ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto;
- con prot. n. 14713 del 08/09/2014 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha formulato parere favorevole;
- facendo seguito alla trasmissione da parte del proponente della documentazione progettuale integrativa, avvenuta in data 10/03/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni, con nota prot. n. 124747 del 24/03/2015, ha provveduto a richiedere alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto conferma del parere n. 14713 del 08/09/2014;
- con nota prot. n. 4099 del 30/03/2014 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ha ribadito il parere endoprocedimentale favorevole reso alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Con prot. n. 226425 del 29/05/2015 è stato acquisito il parere favorevole n. 3766 del 28/05/2015 del Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr..

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 525 del 03/06/2015, **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni.

Nella medesima seduta del 03/06/2015, la Commissione Regionale V.I.A, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013) e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., tenuto conto del parere ambientale precedentemente reso, ed esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di 38.605.000,00 euro ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assenti di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso ad unanimità dei presenti, parere favorevole all'approvazione del progetto relativo ai "Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano (VI)" presentato dalla Acque del Chiampo S.p.A., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere n. 525 del 03/06/2015, **Allegato A** del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 575/2013;

VISTA la DGR n. 3173/2013, successivamente sostituita dalla DGR 2299/2014;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 03/06/2015;

VISTO il parere n. 525 del 03/06/2015, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 525 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 03/06/2015, **Allegato A** al presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione dell'intervento denominato "*Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano (VI)*", presentato dalla Società Acque del Chiampo S.p.A., con sede legale in Arzignano (VI), 36071, Via Ferraretta n. 20, C.F. 81000070243 e P. IVA 02728750247;
2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni indicate nel parere n. 525 del 03/06/2015, **Allegato A** del presente provvedimento;
3. di approvare ed autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 23 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013), l'intervento in oggetto, condizionatamente all'osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel sopraccitato parere n. 525 del 03/06/2015 (**Allegato A** al presente provvedimento), fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;
4. di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
5. di prendere atto della sussistenza della fattispecie di esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299/2014, relativamente a piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;
6. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
7. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
8. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii. l'intervento dovrà essere realizzato entro 72 mesi dall'inizio dei lavori, che dovranno essere avviati entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque del Chiampo S.p.A., con sede legale in Arzignano (VI), 36071, Via Ferraretta n. 20, C.F. 81000070243 e P. IVA 02728750247 e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, ai Comuni di Arzignano, Montecchio Maggiore e Montorso, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, al Consorzio A.Ri.C.A., alla Sezione Tutela Ambiente - Settore Sistema Idrico Integrato, alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV);
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.